

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)91

Vol. 1962/0025

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(62) 91 definitivo

Bruxelles, 21 maggio 1962

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
RELATIVA AD ALCUNE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NEL SETTORE DEI CEREALI

VI/COM(62) 91 definitivo

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
relativa ad alcune disposizioni transi-
torio applicabili alle importazioni nel
settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare l'articolo 29,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che è opportuno organizzare nelle migliori condizioni il passaggio dall'applicazione delle regolamentazioni attualmente vigenti negli Stati membri nel settore dei cereali, soprattutto in materia di importazioni, a quella del regime dei prelievi, che avrà inizio con il 1° luglio 1962;

Considerando che le importazioni dei prodotti ai quali è applicabile il regime dei prelievi, effettuate anteriormente al 1° luglio per quantitativi superiori al fabbisogno normale, senza prelievi o con prelievi inferiori a quello che risulterà dall'applicazione di tale regime, potrebbero compromettere, dopo la suddetta data, il livello dei prezzi di questi prodotti e pregiudicare l'applicazione del regime dei prelievi, rendendo ad esempio necessario il ricorso immediato a misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le importazioni, effettuate anteriormente al 1° luglio 1962, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione

di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, non possono dopo tale data, pregiudicare sul mercato nazionale o su quello degli altri Stati membri l'applicazione del regime dei prezzi e del regime dei prelievi previsti nel suddetto regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni già adottate o che adotteranno per assicurare la realizzazione dell'obiettivo previsto dall'articolo 1.

La prima comunicazione alla Commissione deve essere fatta nel termine di otto giorni dalla notificazione della presente direttiva. La Commissione rivolge, quando sia necessario, le opportune raccomandazioni agli Stati membri, dopo aver consultato il Comitato di gestione dei cereali.

Articolo 3

La presente direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 21 maggio 1962

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Walter Hallstein